

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARI e DESANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1960

Agevolazioni fiscali per la produzione dei vini liquorosi

ONOREVOLI SENATORI. — La vitivinicoltura italiana, che sempre è stata saltuariamente afflitta da crisi ricorrenti, da circa 10 anni vive tempi difficili che minacciano di far divenire permanente il disagio e rovinoso l'attuale grave travaglio, che (per conciliare le opposte tesi) diremo dovuto a superproduzione e sottoconsumo.

A chi ha coscienza responsabilità, sia si tratti di superproduzione che di sottoconsumo, fra i molti o pochi possibili rimedi atti a superare il disagio certamente fra i principali è sempre apparso ed appare incontrovertibile quello d'incrementare il consumo con la ricerca di nuovi sbocchi e quello del massimo utile impiego primo fra tutti — per il vino — l'immane ed inevitabile ricorso alla distillazione agevolata condizionata.

Nel 1950 fu, infatti, deliberato questo istituto del regime fiscale agevolato eccezionale per la distillazione del vino.

A detto, con felice intuito, fu abbinato il regime delle permanenti particolari agevolazioni fiscali per l'alcole e le acqueviti

impiegati nella preparazione dei vini speciali «Vermouth», che invero, in virtù dei ben congegnati consistenti abbuoni e conseguenti non trascurabili riduzioni dei costi di produzione si sono potute assicurare più vantaggiose condizioni produttive e competitive che hanno permesso la conquista di più vasti mercati, con l'evidente ed indiscusso successo dell'acquisizione di maggiori consumi, a cui sostanzialmente corrispondono proporzionali maggiori consumi di vino ed alcool.

Tali lusinghieri risultati nel contempo hanno consentito notevole consolidamento di una economia di settore e di non poco prestigio dei singoli e della collettività, allo interno ed all'estero, con premessa di ulteriori più larghi sviluppi a beneficio di tutti.

Nello stesso anno 1950 da ogni parte fu richiesto e da tutti fu ritenuto utile, come per il Vermouth e per il Marsala, eguale regime fiscale agevolato per l'alcole e per la acquavite di vino impiegati per la preparazione di vini liquorosi o da *dessert*. Epperò, detta estensione, per inspiegabili ed

ingiustificati motivi, fu rinviata e successivamente fu inserita nel progetto di legge sempre allo studio presso il Ministero della agricoltura e delle foreste per la disciplina generale della produzione e del commercio dei mosti, vini, aceti, ecc.

Tale progetto di legge tarda a veder la luce e comunque non è dato prevedere la epoca del laborioso parto ufficiale.

Le ragioni di certa opportunità, ammesso e non concesso, che avessero potuto avere nel 1950 giustificazione e che ne consigliarono il ricordato rinvio, possono ormai ritenersi inesistenti e comunque superate.

Sussiste invece e si rafforza sempre più, anche per l'accennato aggravamento della lunga crisi vinicola, la necessità di provvedere ad incrementare il consumo del vino e dei suoi derivati e di ricercare per questi prodotti nuovi sbocchi e tutti gli altri possibili utili impieghi.

Fra questi, apprezzabile ruolo, potrebbe avere la produzione di vini liquorosi o da *dessert*, il cui consumo sarebbe legato al costo dipendente dalle agevolazioni.

I tempi nuovi e le accresciute esigenze di vita di larghi strati sociali hanno creato e vanno allargando un mercato sempre più favorevole con crescenti possibilità di consumo di tipiche e speciali produzioni che risultano sempre più largamente preferite allo interno, nei Paesi del Mercato comune europeo, ove peraltro si avvantaggerebbero del benefico privilegio della libera circolazione, ed in tutte le altre più vaste aree dell'intero mondo libero.

In tali condizioni, e non essendovi più ragioni per attardarsi ancora, più che opportuno, balza senz'altro utile ed indilazionabile, oltre che doveroso, l'assolvimento del già assunto impegno di provvedere al necessario strumento legislativo atto ad incoraggiare e favorire la produzione di vini liquorosi o da *dessert* di alta qualità.

Tale produzione, regolata da semplici ma precise e rigorose norme, impostata con sani criteri di razionale tecnica e serietà di intenti, di cui danno affidamento le nostre

sane imprese, senza dubbio assicurerà meritata fortuna a diverse centinaia di migliaia di ettolitri — elevabili nel tempo anche a qualche milione — di vini tipici italiani, sicuramente si darà possibilità di vita a numerose fiorenti aziende, che a loro volta, potranno offrire apprezzabili tranquille occasioni di occupazione di cui tanto sentiamo il bisogno e per le quali tanti sforzi andiamo compiendo.

L'affinamento ed il miglioramento qualitativo e la conseguente valorizzazione di alcuni nostri prodotti daranno ulteriore lustro alla nostra benemerita viticoltura ed enologia, nonché larghi benefici economici e valido contributo alla risoluzione della crisi vitivinicola.

L'abbuono della imposta di fabbricazione non costituirà perdita alcuna per l'Erario dello Stato, il quale un primo più largo compenso potrà averlo dalla sola diminuzione degli eccedenti quantitativi avviabili alla distillazione agevolata dal maggior consumo dell'alcool e dell'acquavite, dalle tasse di licenza e dai più larghi introiti e vantaggi diretti ed indiretti che potranno derivare dall'intensificazione dei traffici di esportazione che più facilmente potranno avviarsi con la formazione facilitata di attrezzate ed organizzate industrie.

Ogni ulteriore indugio può essere seriamente pregiudizievole in quanto, oltre alla insoddisfazione, al malcontento ed al danno per molti, lascerebbe ancora del tempo prezioso e libero campo fertile alle similari concorrenti produzioni straniere, già in vantaggio, ma che ancora oggi si possono battere al traguardo della qualità e del prezzo all'insegna del prestigio della enologia italiana.

In considerazione della generale convenienza e della larga ed incontestabile utilità senza danno per alcuno, con fiducia si insiste nell'accoglimento della proposta disciplina di produzione con agevolazioni fiscali per l'alcool e l'acquavite di vino destinati alla preparazione dei vini liquorosi o da *dessert* di cui al presente disegno di legge,

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'alcool e all'acquavite di vino con gradazione alcolica non inferiore a 65° che siano impiegati, sotto vigilanza finanziaria, nella preparazione di vini liquorosi destinati al consumo interno sono accordati gli abbuoni d'imposta di fabbricazione nella misura indicata nel successivo articolo 6.

Gli abbuoni anzidetti sono limitati ad un massimo di undici litri anidri di alcool e di acquavite di vino aggiunti in ogni ettolitro di prodotto finito.

Art. 2.

Gli abbuoni previsti nel precedente articolo e nel successivo articolo 6 sono accordati a condizione che i vini liquorosi siano preparati con un vino base di produzione nazionale di gradazione alcolica naturale complessiva non inferiore a 11° e che abbiano, a prodotto finito, una gradazione alcolica complessiva non inferiore al 18 per cento in volume, di cui almeno il 14 per cento di alcool svolto e non superiore a 22° di alcool svolto.

Art. 3.

Nella preparazione di vini liquorosi con l'aggiunta di alcool e di acquavite di vino a regime agevolato, è consentita l'aggiunta di mosto concentrato o di mistella, nonchè l'uso di uva leggermente appassita e la concentrazione a freddo.

Le aggiunte di cui sopra sono consentite in misura tale che la gradazione complessiva del prodotto finito non superi comunque il doppio della gradazione alcolica complessiva naturale del vino base e che il mosto concentrato e le mistelle di cui al precedente comma siano ottenute partendo da mosti na-

turali di gradazione complessiva non inferiore a 11°.

È vietata l'aggiunta di saccarosio.

Art. 4.

I vini liquorosi — fruenti di alcool o di acquavite di vino a regime agevolato e destinati al consumo interno — dovranno essere posti in commercio in bottiglie di vetro od in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri.

Sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi devono risultare, a caratteri chiari ed indelebili, oltre le indicazioni volontarie non vietate dalla legge, le seguenti:

a) la denominazione generica « vino liquoroso » qualora il prodotto non porti un nome d'origine o una denominazione generica propria ad un vino di tale tipo;

b) la gradazione alcolica e zuccherina del prodotto;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nel recipiente, così espresso: « contenuto netto litri... »;

d) il nominativo e la sede della ditta produttrice ed eventualmente il nominativo e la sede della ditta imbottigliatrice se questa è diversa da quella produttrice.

Art. 5.

I vini liquorosi di cui all'articolo precedente non possono essere posti in commercio se non dopo aver subito un periodo di invecchiamento naturale di 6 mesi a decorrere dal giorno in cui il prodotto completato dei suoi elementi, abbia subito l'ultima operazione di concia.

Art. 6.

Gli abbuoni dell'imposta di fabbricazione sull'alcool e sull'acquavite di vino impiegati nella preparazione dei detti vini liquorosi saranno accordati nelle seguenti misure:

70 per cento per i prodotti invecchiati per un periodo non inferiore a 6 mesi;

75 per cento per i prodotti invecchiati per un periodo non inferiore a 12 mesi;

85 per cento per i prodotti invecchiati per un periodo non inferiore a 24 mesi;

95 per cento per i prodotti invecchiati per un periodo non inferiore a 36 mesi.

Art. 7.

Chiunque intenda produrre od imbottigliare a scopo di commercio vini liquorosi fruente delle facilitazioni di cui alla presente legge deve munirsi di apposita licenza ministeriale; detta licenza è regolata dalle norme vigenti in materia di produzione e di imbottigliamento dei vini aromatizzati.

Art. 8.

I produttori e gli imbottiglieri di vini liquorosi devono tenere nei propri stabilimenti un registro di carico e scarico nel quale di volta in volta devono essere annotati i quantitativi di prodotto preparato e quelli di prodotto estratto dallo stabilimento, a norma dell'articolo 4.

Il suddetto registro, con fogli progressivamente numerati, deve essere vidimato,

prima dell'uso, dal competente Istituto di vigilanza.

I produttori, gli imbottiglieri ed i commercianti di vini liquorosi non confezionati secondo quanto stabilito all'articolo 4, devono tenere apposito registro di carico e scarico secondo le norme che verranno emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli dell'industria e del commercio e delle finanze.

Art. 9.

Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano ai vini tipici denominati « marsala ».

Art. 10.

Sono applicabili alla presente legge le penalità previste dalla legge riguardante la produzione, l'imbottigliamento ed il commercio dei vini aromatizzati.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella raccolta della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.